

N. 00170/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00273/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2015, proposto da:

Scuole Riunite Ancona S.r.l. in liquidazione, Istituto Enrico Fermi - Perugia S.r.l.,
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto
presso l'Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, Via Giannelli, 36;

contro

- Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Simoncini, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche, in Ancona, piazza Cavour, 23;
- Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche, Assistenza Ospedaliera, Emergenza, Urgenza, Ricerca e Formazione della Regione Marche, non costituita;

nei confronti di

- Codacons, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso l'Avv. Mara Beccaceci, in Ancona, corso Mazzini, 7;
- Codacons Ancona, non costituito;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta della Regione Marche n.189 del 17.3.2015 avente ad oggetto "*Sospensione dell'autorizzazione alla scuola di formazione triennale per il conseguimento di abilitazione a massofisioterapista istituita presso il Politecnico Biosanitario "A. Fleming" di Ancona*", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e di Codacons;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il provvedimento impugnato appare *prima facie* giustificato da condivisibili ragioni di pubblico interesse, tenuto conto della complessità delle questioni sostanziali sottostanti e dell'assenza di un quadro normativo chiaro;
- allo stato attuale non appare nemmeno sussistente il *periculum in mora*, visto che la sospensione dell'autorizzazione non ha effetto immediato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)